

Repertorio n.42197

Raccolta n.20773

Registrato a

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Messina

Esente da Bollo ai sensi dell'art.27 bis della

il 11/11/2020

Tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

al n. 15730 - 1T

REPUBBLICA ITALIANA

Euro 200,00

L'anno duemilaventi. Il giorno ventinove del mese di Ottobre (29.10.2020). Alle ore

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio Studio in via Roma 170. Avanti a me dott. ANTONELLA GIAMBÒ, Notaio in Barcellona Pozzo di Gotto, iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta;

E' PRESENTE

La signora ASPA ANGELA, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 24 maggio 1971, codice fiscale: "SPA NGL 71B64 A638Q", residente in Terme Vigliatore (ME), via Marchesana n. 273.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparsa, la quale mi richiede di ricevere il presente atto.

La signora Aspa Angela, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione Animalista di Volontariato denominata "RandaGioioso ONLUS", con sede in Terme Vigliatore (ME), via Marchesana n. 273, codice fiscale: 90018200833, costituita con scrittura privata in data 26 gennaio 2014, registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. il 30 gennaio 2014 al n. 110, Serie 3, confermata in forma di Atto Pubblico con Atto ricevuto da me Notaio in data 6 maggio 2014 rep. 36301/16524, registrato a Barcellona P.G. il 13 maggio 2014 al n. 823 - 1T; Associazione iscritta al n. 123, Sezione B dell'Albo Regionale e Associazioni per la Protezione degli Animali ai sensi della Legge Regionale n. 15/2000 e iscritta nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto Regione Siciliana n. 787 dell'8 aprile 2015, iscrizione n. 1753, nella Sezione D ambientale del detto Registro, ai sensi della Legge 266/91, istituito con L.R. 7 giugno 1994 n. 22; e mi richiede di assistere, redigendone verbale per atto pubblico, alla assemblea straordinaria degli associati, convocata per oggi in questo luogo, in prima convocazione, secondo le norme dello statuto.

In base al suddetto avviso di convocazione, l'odierna assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Modifica dello Statuto per immediato adeguamento alla Riforma del Terzo Settore.
 - Approvazione del nuovo Statuto.
 - Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o Autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.
- Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l'assemblea ha il seguente svolgimento.



Gli intervenuti designano alla presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo signora Aspa Angela, la quale conferma me Notaio quale segretario.

Quindi il Presidente constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata ai sensi del vigente statuto;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio e per delega, gli otto associati, aventi tutti diritto di voto, signori: Aspa Angela, Amalfa Giuseppe, Amalfa Roman, Maio Mimmo, Raffa Maria Serena, Parmaliana Gilda, Aspa Carmela e Amalfa Alex Vitalij, e tra questi i componenti del Consiglio Direttivo signori: Aspa Angela, Raffa Maria Serena, Amalfa Giuseppe, Maio Mimmo, Amalfa Roman;
- che detti associati rappresentano la totalità e pertanto più del quorum previsto dal vigente statuto per le modifiche statutarie.

Dichiara quindi validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Aperta la seduta, il Presidente comunica all'assemblea che è necessario provvedere, rispettando lo scopo e le finalità dell'Associazione, a modificare lo Statuto sociale secondo il testo approvato dal "CESV" di Messina con comunicazione in data 9 ottobre 2020, al fine di adeguare lo Statuto alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

A questo punto, l'assemblea già a conoscenza delle modifiche da apportare allo statuto, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche dello Statuto necessarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, e di adottare lo Statuto nel nuovo testo portante le nuove norme approvate e che al presente atto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le variazioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione, con conferimento dei poteri per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o Autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie.

L'Associazione chiede di poter usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente toglie la seduta.

Del presente atto, da me scritto a macchina e completato a mano, ho dato lettura, con l'allegato, presente l'assemblea, alla comparsa che lo approva e conferma. Consta di due fogli di cui occupa cinque facciate fin qui e si sottoscrive alle ore dodici.

F.TO ANGELA ASPA - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)

Copia conforme all'originale e al suo allegato nei miei regi-
ti che rilascio per uso *Amministrativo*
Barcellona Pozzo di Gotto, li 1 Marzo 2021




ALLEGATO "A" AL N. 20773 DI RACCOLTA
STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

L'Associazione denominata "RandaGioioso ODV - ETS" è una Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, e costituisce un Ente del Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, per quanto ancora vigente.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale nel comune di Terme Vigliatore, con indirizzo attuale in via Marchesana 273, e-mail:
PEC: randagioioso@pec.it - Tel.

Sito Internet:

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

ART. 3 DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4 FINALITA'

L'Associazione, a carattere volontario e democratico, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

In particolare intende:

- favorire la protezione e la tutela degli animali e delle risorse ambientali e prevenire il randagismo;
- sostenere l'instaurazione di rapporti fra uomo e animali improntati ad una visione rispettosa di qualsiasi forma di vita e non antropocentrica;
- promuovere il confronto pubblico sulle tematiche animaliste.

ART. 5 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro anche indiretto, delle finalità di cui sopra, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale previste alla lettera e) dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, modificato dall'art. 3 del D.Lgs 105/2018:

* lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del ran-



dagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281".
Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità di solidarietà sociale.
Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte, l'organizzazione si propone di svolgere le seguenti specifiche attività di interesse generale:

- a) tutelare i diritti degli animali nel rispetto della Legge quadro N. 281/91, della Legge regionale N. 15 del 3 luglio 2000, e delle altre leggi europee, statali, regionali, provinciali e comunali, in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- b) promuovere e organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione, sostenendo attivamente la battaglia per i diritti degli animali a livello di Unione Europea e contribuire all'introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali di affezione ispirata alla legge 218/91;
- c) realizzare progetti con finanziamenti pubblici e/o privati finalizzati alla prevenzione del randagismo;
- d) sensibilizzare al possesso di animali di affezione, sia randagi che cani di proprietà (microchip, sterilizzazioni, adozioni, censimento e mappatura sul territorio);
- e) informare e collaborare con le Amministrazioni locali, le forze dell'ordine preposte e le Istituzioni sui dati raccolti, sulle situazioni territoriali riguardanti il randagismo e sulle risoluzioni dei problemi legati al fenomeno; collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli enti pubblici;
- f) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali, esercitando funzioni di vigilanza per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali;
- g) gestire progetti di adozione e formazione dei volontari;
- h) incentivare ed educare le nuove generazioni al rispetto degli animali, alla loro conoscenza e alla corretta e sana convivenza tramite progetti psico-educativi mirati;
- i) promuovere e gestire in ottemperanza con le normative e leggi vigenti, la realizzazione di ricoveri, rifugi e canili per animali di affezione, anche prendendo in affido cani e altri animali di responsabilità di enti pubblici, qualora, a causa di condizioni di salute o psicologiche, si trovino a disagio presso i canili/gattili convenzionati;
- j) realizzare 3) Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.
- l) promuovere e organizzare studi, incontri, progetti, convegni sugli animali; realizzare incontri di informazione ed e-

ducazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente.

Tali attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi l'associazione in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e ciò all'insegna di principi etici e di solidarietà.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti associazioni nazionali - europee - internazionali - o enti privati purchè lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e ad altre leggi sul volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia.

ART. 6) ATTIVITA' DIVERSE - RACCOLTA FONDI

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate all'art. 5, purchè assumano carattere strumentale e secondario rispetto a quelle di interesse generale, come stabilito all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Inoltre l'associazione può:

- nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, o attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purchè strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purchè secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

ART. 7 VOLONTARI

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.



Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di Euro dieci/00 (euro 10,00) giornalieri e centocinquanta/00 (Euro 150,00) mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno il carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.22/94.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 17, comma 1 può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasio-

nale.

ART. 8 RISORSE ECONOMICHE

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

- Dalle quote sociali annuali e dai contributi degli aderenti;
- Dai contributi di privati;
- Da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Dai contributi di organismi internazionali;
- Dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- Dai rimborsi derivanti da convenzioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- Entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi
- Dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

ART. 9 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del



Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 10 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di amministratori, associati, lavoratori e collaboratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 11 ASSOCIATI

Possono essere associati sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate dell'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività sociali;
- Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi

di cui ai successivi articoli. E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Gli associati possono frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse. Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti dell'associato:

- Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13 LIBRI SOCIALI

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-



blee;

c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 14 ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Organizzazione

- L'Assemblea Generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione.

- Eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati a titolo gratuito.

ART. 15 ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati iscritti, aventi diritto al voto, nel libro soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Organizzazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno quindici giorni prima della data fissata dall'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

Per le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera:

- La determinazione della quota sociale annuale;
- L'approvazione del bilancio sociale;
- Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;

- la nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- la nomina del Presidente e del rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
- l'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione; esclusione degli associati;
- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione dell'Organizzazione.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno tre membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, che durano in carica tre anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

ART. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 19 PRESIDENTE

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento è sostituito da un Vice Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 20 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di a-



prire conti correnti presso istituti di credito.
Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 21 COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti. I Revisori dovranno accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica tre (3) anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica tre (3) anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 23 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, e della legge regionale 7 giugno 1994 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, oltre che alle altre leggi nazionali e regionali in materia.

F.TO ANGELA ASPA - ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO (SIGILLO)